

Repertorio n.32019

Raccolta n.19185

RIUNIONE DI CONGRESSO STRAORDINARIO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 18,20 (ore diciotto e minuti venti).

29 APRILE 2021

In Forlì, viale Ridolfi n. 18, ove richiesto.

Avanti a me Dott.ssa Cristina Scozzoli, Notaio in Forlì, iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente la signora:

- Gaspari Giuliana nata a Forlì il 2 febbraio 1947, domiciliata per la carica presso la sede della sotto indicata associazione, la quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione non riconosciuta:

"Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap - Regione Emilia Romagna", con sede legale in Bologna, Via Rasi 14, codice fiscale 91353720377 costituita con atto ai rogiti del Notaio di Bologna Dott. Aldo Dalla Rovere in data 29 dicembre 1999 rep.29306/7277 reg a Bologna in data 7 gennaio 2000 al n.26;

comparente della cui identità personale, poteri e qualifica io notaio sono certo, la quale mi dichiara che in questi luoghi, giorno ed ora è stata convocata in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) (OMISSIS)

2) Approvazione nuovo statuto anche in funzione di adeguamento alla Riforma del Terzo Settore ed appartenenza alla riconoscenza Rete Associativa Fish;

3) Trasferimento della sede legale da Bologna a Forlì, in viale Luigi Ridolfi n. 18;

4) Conferimento poteri al Presidente per porre in atto eventuali modifiche tecniche richieste dalla normativa o autorità preposte ed adempimenti connessi alle modifiche statutarie;

e mi chiede di redigerne il verbale limitatamente al secondo e terzo punto all'ordine del giorno.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto, la signora Gaspari Giuliana nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione, la quale constata e mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto;

- sono presenti di persona o per delega n.7 (sette) soci su un totale di n.10 (dieci) soci con diritto di voto;

- per il Consiglio Direttivo oltre ad essa Presidente sono presenti i consiglieri Carlo Hanau, Tiziana Grilli, Antonia

Registrato a FORLÌ

il 17 maggio 2021

al n.4132

Serie 1T

Esatti Euro 200,00

Ramponi;

il tutto come risulta dal foglio presenze che si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura per espressa dispensa della comparente;

- pertanto l'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

A questo punto la Presidente inizia la trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno.

Fa presente che la proposta di adozione del nuovo statuto è funzionale all'adeguamento dello stesso alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS) essendo prossima l'attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ci si sofferma pertanto su alcuni aspetti previsti dal nuovo statuto proposto, di cui si dà lettura, tra cui in particolare: la denominazione dell'associazione che, all'esito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sarà "Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap - Regione Emilia Romagna - ETS"; l'oggetto sociale riguarderà alcune delle attività espressamente indicate dall'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017; il divieto per l'associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione; la devoluzione, in caso di scioglimento, del patrimonio residuo a Fish nazionale o ad uno o più dei diversi Enti del terzo settore facenti parte della rete Fish. Si procede all'integrale lettura dello Statuto commentando e spiegando i singoli articoli di cui è composto.

Passando al secondo punto all'ordine del giorno, la Presidente propone di trasferire la sede dell'associazione da Bologna a Forlì in viale Luigi Ridolfi n. 18.

Al termine della discussione la Presidente invita quindi l'assemblea a deliberare sulle proposte illustrate.

L'assemblea, dopo una breve discussione e mediante consenso espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fattone della Presidente, alla unanimità

DELIBERA

1 - di approvare il nuovo testo dello statuto dell'associazione che sostituirà integralmente lo Statuto attuale, nella versione illustrata in assemblea;

2 - di trasferire la sede legale in Forlì via Luigi Ridolfi n. 18;

3 - di autorizzare la Presidente ad apportare allo statuto adeguato al Codice del Terzo Settore le modifiche di carattere non sostanziale eventualmente richieste dai Pubblici Uffici e dall'ufficio competente del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in sede di iscrizione a quest'ultimo Registro.

La Presidente mi consegna quindi lo statuto nel suo nuovo testo modificato per effetto della delibera sopra assunta che

si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Null'altro essendovi da deliberare ed approvare e nessuno chiedendo la parola, la Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 19,44 (ore diciannove e minuti quarantaquattro).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'associazione.

La comparente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me notaio completato a mano e da me letto alla comparente che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di due pagine intere e parte della presente di un foglio, sottoscritto alle ore 19,45 (ore diciannove e minuti quarantacinque).

Firmato: Giuliana Gaspari

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio

	AUS MONTECATONE	
	<u>3205728552</u>	
PRESIDENTE	ANGELO DALL'ARA	<i>Angelo Dall'Arà</i>
VICE	UGO ATTIANESE	
TESORIERE	CLAUDIO CARRA	
CONSIGLIERE	ANNA LOREDANA TEOFILLO	
CONSIGLIERE	CARLOTTA DAMIANI	
CONSIGLIERE	GIANNI BELLINI	
CONSIGLIERE	SLOBODAN MILETIC	
	AIAS BOLOGNA	
	<u>051454727</u>	
PRESIDENTE	GIANLUCA PIZZI	
VICE	KNEZ CLAUDIO	
TESORIERE	CASETTI ROSALBA	
CONSIGLIERE	RAMPONI ANTONIA	<i>Antonio Ramponi</i>
CONSIGLIERE	ARDIZZONI MARTA	
CONSIGLIERE	BARTOLOMEI PAOLO	
CONSIGLIERE	MIGNARDI PIERO	
	MINNI GIACOMO	
	PAOLINI MAURO	
	FIADDA BOLOGNA	
	<u>3288674118</u>	
COORDINATORE	LUISA MAZZEO	
	FABRIZIO DONATO	
	LUISA MAZZEO	
	BARBARA RIGHI	
	AI SM	
	<u>3496457839</u>	
	AI SM HA UN ORGANISMO A SE'	
	FORMALMENTE RICONOSCIUTO	
	CHE PREVEDE UN COORDINATORE CHE E'	
COORDINATORE	ENZO LAZZARO	<i>Enzo Lazzaro</i>
	DANIELA REGGIORI - PIACENZA	
	SIMONE VALENTINI - PARMA	
	ROBERTO FONTANILI - REGGIO EMILIA	
	IVONNE PAVIGNANI - MODENA	
	CARLO MESTITZ - BOLOGNA	
	FRANCESCA BERTACCINI - FORLI' CESENA	
	DECADUTO CDP RAVENNA	
	STEFANIA MONTANARI RIMINI	

Allegato ¹A¹
Raccolta n. 19185

Antonio Ramponi

[Signature]



	ANFFAS ER	
	<u>3342262640</u>	
PRESIDENTE	BARBARA BENTIVOGLI	<i>Barbara Bentivogli</i>
VICE	GIORDANA GOVONI	
TESORIERE	FRANCA MONTEMURRO	
CONSIGLIERE	SABRINA FAGNOCCHI	
CONSIGLIERE	GIULIANA GASPARI	
CONSIGLIERE		
CONSIGLIERE		
	ANGSA RAVENNA	
	<u>3311017555</u>	
PRESIDENTE	NOEMI CORNACCHIA	
VICE	PAOLA VERONESI	
TESORIERE	MARINA MONTANARI	
CONSIGLIERE	GLEDYS BIGNOTTI	
CONSIGLIERE	PASQUALE LI MARZI	
CONSIGLIERE		
CONSIGLIERE		
CONSIGLIERE		
	UILDM BOLOGNA	
	<u>3479715839</u>	
PRESIDENTE	ALICE GRECO	
VICE	NICOLA GABELLA	
TESORIERE	ANTONELLA PINI	
CONSIGLIERE	DANIELA RAMPONI	
CONSIGLIERE	ANNALISA FRASCARI	
CONSIGLIERE	IRENE FRASCARI	
CONSIGLIERE	MARIA GRAZIA FILONI	
CONSIGLIERE		
	AIPD RAVENNA	
	<u>Tiziana 3356550505</u>	
PRESIDENTE	GABRIELE BAZZOCCHI	
VICE	GRILLI TIZIANA	<i>Tiziana Grilli</i>
TESORIERE	VALERIA VANNICELLI	
CONSIGLIERE	LUANA OMICCIOLI	
CONSIGLIERE	GIUSEPPE QUARTA	
CONSIGLIERE	VALENTINA GONDOLINI	
CONSIGLIERE	LOREDANA LUCIDA	
CONSIGLIERE		
	APRI	
	<u>giro Hanau</u>	
PRESIDENTE	PAOLO FERRARESI	
VICE	NON PREVISTO	
TESORIERE	NON PREVISTO	
CONSIGLIERE	CARLO HANAU	
CONSIGLIERE	VILMA CAVALLAZZI	
CONSIGLIERE	LIANA BARONI	
CONSIGLIERE	FRANCA PIETRI	<i>Daniela Hanau Ceret</i>

Fulvia Lopez



	TRIBUNALE DELLA SALUTE
	<u>3381621980</u>
PRESIDENTE	CARLO HANAU <i>Carlo Hanau</i>
VICE	NON PREVISTO
TESORIERE	NON PREVISTO
CONSIGLIERE	ARIANNA ALESSANDRINI
CONSIGLIERE	ROMANO GRANDE
CONSIGLIERE	VITTORIA LOTTI
CONSIGLIERE	FRANCO MALVASI
CONSIGLIERE	GERMANA DI IURI
	CHIARA DI NUOVO

Giuseppe Ferri

Annunzio





Statuto della Federazione Italiana Superamento dell'Handicap Regione Emilia-Romagna

Allegato "B"
al n. 19185
di raccolta

Articolo 1 – Costituzione, Finalità e attività

- 1) In data 29 dicembre 1999 si è costituita con atto pubblico rogato dal Notaio Aldo Dalla Rovere la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap - Regione Emilia Romagna.
- 2) All'esito della Riforma del Terzo Settore lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, facendo acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore e ribadendo la propria denominazione in "Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap – Regione Emilia Romagna", in breve "FISH Emilia Romagna". La denominazione estesa o quella abbreviata, "FISH Emilia-Romagna", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
- 3) In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, l'Associazione inserisce nella denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale, l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.
- 4) l'Associazione opera nell'ambito della Regione Emilia-Romagna, quale federazione di Associazioni di persone con disabilità e/o loro familiari che si riconoscono negli scopi del presente statuto e che operano per la cultura della pace e la promozione dei diritti umani, affinché:
 - a) si rimuova ogni ostacolo che impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano delle persone con disabilità, in attuazione del dettato del comma 2 dell'articolo 3 della Costituzione Italiana e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità;
 - b) si tenda al maggiore grado di indipendenza e piena autonomia di vita possibile in relazione al personale stadio di disabilità, anzitutto delle persone con necessità di sostegno intensivo, nell'esercitare le funzioni vitali primarie e ad autodeterminarsi, come definite dal Preambolo, lettera (J), della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD), recepita dal Parlamento Italiano con Legge 18/2009;
 - c) si prevenga la disabilità, il suo aggravamento o l'insorgenza di disabilità aggiuntive in ogni settore sociale e produttivo, anche sviluppando la ricerca scientifica e

- tecnologica;
- d) si renda possibile l'effettiva pari opportunità fra tutte le persone con o senza disabilità, in relazione al pieno godimento dei diritti di cittadinanza con particolare attenzione alle bambine e alle donne con disabilità;
 - e) si promuova e si diffonda la cultura politica e sociale del valore positivo delle diversità;
 - f) si promuova l'adeguamento delle normative regionali, nazionali, europee ed internazionali al principio di eguaglianza di tutte le organizzazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
 - g) si promuova il riconoscimento e la tutela del ruolo educativo e di cura dei familiari e dei congiunti delle persone con disabilità.
- 5) Tale finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale sono perseguite, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni, attraverso lo svolgimento in via esclusiva o in via principale delle seguenti attività di interesse generale:
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 let. w), del Codice del Terzo Settore D.Lgs 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa di cui all'art. 5, comma 1 let. d) del D.Lgs 117/2017;
 - formazione universitaria e post-universitaria di cui all'art. 5, comma 1 let. g) del D.Lgs 117/2017;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale di cui all'art. 5, comma 1 let. h) del D.Lgs 117/2017;
- 6) L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte della Giunta Regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della precedente disciplina, le atti-

vità secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali. L'Associazione opera prevalentemente sulla base dell'attività di volontariato dei propri associati o dei volontari dei suoi Enti aderenti.

- 7) Nell'espletamento delle sopra dette attività di interesse generale, l'Associazione può patrocinare, promuovere, organizzare, gestire per conto proprio od altrui - direttamente o tramite terzi - iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, attività, anche in convenzione con enti pubblici e con privati, nei seguenti ambiti:
 - a) sensibilizzazione, informazione, formazione e consulenza in merito a comunicazione, cultura sociale, studio dei diritti e delle soluzioni tecniche, concernenti i problemi delle persone con disabilità e delle loro famiglie, nonché contrasto verso ogni forma di emarginazione sociale delle stesse;
 - b) collaborazione con istituzioni pubbliche e private, anche non aderenti alla Associazione, in materia legislativa, amministrativa, di programmazione, di studio, esplicando anche attività di elaborazione, di proposta, di stimolo e di pressione;
 - c) sviluppo nei confronti delle istituzioni di un'azione di stimolo e collaborazione per le soluzioni di problemi di interesse collettivo;
 - d) promozione di azioni giurisdizionali a tutela dell'interesse dell'associazione e degli interessi collettivi e diffusi di cui è portatrice, nonché promozione di interventi in azioni giudiziali promosse da terzi a tutela di diritti delle persone con disabilità.
- 8) L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa FISH Nazionale, condividendone patto federativo, statuto, scopi, finalità e modalità operative.
- 9) Operativamente l'Associazione, nell'ambito delle finalità generali della Fish Nazionale, si propone:
 - a) la comune progettualità;
 - b) la circolazione dell'informazione;
 - c) la reciproca partecipazione ad un patrimonio ideale fondato sul superamento dei privilegi, la realizzazione dei diritti, l'attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, l'affermazione dei doveri di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione Italiana.

Articolo 2 – Sede

- 1) L'Associazione ha sede legale in Forlì.

- 2) La sede legale può essere spostata in altra città solo con delibera congressuale.
- 3) La Giunta Regionale può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali della città ospitante la sede legale, senza che ciò comporti modifiche allo statuto.
- 4) Gli Enti aderenti devono essere tempestivamente informati sul trasferimento della sede, parimenti deve esserne informata Fish Nazionale.
- 5) La Giunta Regionale può istituire sedi secondarie, operative e/o amministrative.

Articolo 3 - Durata

La sua durata è illimitata.

Articolo 4 - Assenza di lucro – Risorse economiche

- 1) L'Associazione è senza scopo di lucro.
- 2) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale.
- 3) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.
- 4) In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste dall'articolo 8 comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- 5) I finanziamenti dell'Associazione provengono dalle quote di iscrizione, dai contributi, dai proventi di iniziative, da lasciti o donazioni, dalle istituzioni pubbliche per specifiche attività e da ogni altra fonte individuata dalla norma.
- 6) Il bilancio consuntivo ed i finanziamenti sono pubblici e visibili da chiunque ne faccia richiesta al Tesoriere, con le modalità da questi stabilite.
- 7) Tutti i proventi ottenuti, al netto di ogni spesa, debbono essere ridestinati all'attività dell'Associazione per le sue finalità.
- 8) I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
- 9) L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutarie.

Articolo 5 – Adesione alla rete associativa FISH Nazionale

- 1) Le attività di cui all'articolo 1 sono esercitate in coerenza con

l'appartenenza alla rete di FISH Nazionale.

- 2) L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando gli interventi di politica associativa a livello regionale, ferma restando per quelli sovraregionali la titolarità di FISH Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
- 3) L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio FISH, così come fornito da FISH Nazionale. Lo stesso è riportato nella denominazione ed in ogni segno distintivo ed identificativo rivolto al pubblico a cui può essere aggiunta eventuale propria specifica denominazione o segno distintivo. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente a FISH Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.
- 4) L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni congressuali di FISH Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di FISH e connessi standard di qualità:
 - a) esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da FISH Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;
 - b) si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da FISH Nazionale;
 - c) redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da FISH Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
 - d) redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da FISH Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;
 - e) devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo a FISH Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti del terzo settore facenti parte della rete FISH, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;
 - f) fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari e collaboratori;
 - g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabili-

ti dall'Ente Pubblico per i servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL concordato con FISH Nazionale;

h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti dalla FISH Nazionale;

i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di FISH Nazionale o dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del trattamento), a rispettare l'art. 28 – "Responsabile del trattamento" del Reg. (UE) 2016/679.

5) Ciascuna organizzazione aderente non è sottoposta a vincoli di disciplina. Pertanto, in caso di dissenso dalle deliberazioni assunte dagli Organi della FISH Nazionale, le organizzazioni aderenti conservano a pieno titolo ogni autonomo potere decisionale e di iniziativa, ma non possono utilizzare la denominazione, ovvero il logo della FISH o comunque elementi che riconducano alla FISH, nelle proprie iniziative quando queste non risultino conformi allo Statuto o alle decisioni del Congresso ovvero del Consiglio e della Giunta Regionali.

6) In ogni caso, però mai le attività e/o iniziative devono essere contrastanti rispetto all'attività di FISH o arrecare pregiudizio ai valori ed alla mission a cui la FISH tutta si ispira.

Articolo 6 – Aderenti alla Associazione

1) L'Associazione è un unico soggetto, articolato a livello regionale.

2) Ad essa può aderire qualsiasi organizzazione tra quelle di cui al successivo punto 3) che, ai sensi del proprio Statuto, sia ente del Terzo settore e/o operi senza fini di lucro, per il superamento dell'*handicap*, secondo i principi e le finalità di cui all'articolo 1 nonché agisca nel rispetto del Codice Etico adottato dalla FISH Nazionale, impegnandosi a non porre in essere attività e/o iniziative contrastanti rispetto all'attività di FISH, sia Nazionale che Regionale, e a non arrecare pregiudizio ai valori ed alla mission a cui la FISH tutta si ispira e che si sia impegnata formalmente a riconoscersi nel patto federativo come definito dagli organismi della Associazione nelle sedi opportune ed a rispettarlo.

3) Sono Enti aderenti dell'Associazione:

a) le autonome articolazioni regionali o locali, in qualsiasi forma costituite, delle Associazioni Nazionali già aderenti a FISH Nazionale;

b) le associazioni regionali, cioè quelle che hanno sedi operanti in almeno la metà + 1 delle province della Regione

Emilia-Romagna, non rientranti tra quelle di cui alla lettera a);

- c) associazioni locali aventi sede legale nella Regione Emilia-Romagna, non rientranti tra quelle di cui alla lettera a).
- 4) In ogni caso l'Associazione deve avere presenti nella propria compagine almeno tre articolazioni delle Associazioni Nazionali aderenti a FISH Nazionale. In caso del venir meno di tale condizione durante la vita dell'associazione tale condizione va ripristinata entro un anno pena la perdita della connotazione di Fish Regionale.
- 5) Specifiche particolari situazioni del territorio di riferimento, possono portare l'Associazione a far aderire ulteriori enti, in parziale deroga di quanto sopra, previa presentazione di specifica istanza motivata dell'ente che chiede di aderire ed acquisito dall'Associazione il parere del Comitato dei Garanti e la delibera del Consiglio Nazionale della FISH.
- 6) Partecipano inoltre alla vita della Federazione, con la qualifica di aderenti benemeriti, quelle persone fisiche o enti che siano state nominate in tale posizione dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale, quando abbiano contribuito in modo significativo alla causa dell'Associazione ovvero alla realizzazione delle relative finalità istituzionali. Gli aderenti benemeriti, non avendo natura di soci ma di promotori e sostenitori, non sono tenuti al versamento della quota di iscrizione di cui al successivo articolo 3 e non hanno diritto di voto attivo o passivo nelle riunioni del Congresso e del Consiglio Regionale, cui possono partecipare con diritto di intervento.
- 7) Tutti gli Enti aderenti devono versare entro il 28 febbraio di ogni anno la quota annuale di iscrizione, precedentemente deliberata dal Congresso; in mancanza di decisione congressuale si fa riferimento alla quota dell'anno precedente.
- 8) Gli enti aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Articolo 7 – Ammissione come Ente aderente

- 1) Gli Enti aspiranti aderenti all'adesione devono presentare apposita domanda alla Giunta Regionale, nella quale dichiarano di impegnarsi a condividere ed attuare la mission dell'Associazione partecipando e sostenendo attivamente la stessa, ad accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione e il Codice Etico di FISH Nazionale, nonché ad autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il perseguimento dei fini asso-

ciativi, anche all'interno della complessiva rete associativa FISH e degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla comunicazione dei dati a FISH Nazionale e nell'inserimento della banca dati di FISH, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13. All'istanza devono essere allegati: statuto; atto di legale costituzione; ultimo bilancio approvato; descrizione delle attività svolte, dichiarazione sulla vigenza delle cariche associative e attestazione del numero degli associati ovvero degli associati dei vari enti aderenti di cui l'ente istante si compone; dichiarazione di impegno, in caso di loro ammissione, a non porre in essere attività e/o iniziative contrastanti rispetto all'attività di FISH, sia Nazionale che Regionale, e a non arrecare pregiudizio ai valori ed alla mission a cui la FISH tutta si ispira.

- 2) La Giunta Regionale entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.
- 3) La delibera di accoglimento è comunicata all'ente interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa e del contributo obbligatorio da parte dell'ente ammesso; contestualmente al pagamento, l'ente ammesso è iscritto nel libro associati e la sua iscrizione è comunicata a FISH Nazionale. Gli Enti aderenti devono in ogni caso indicare nei propri segni identificativi e distintivi sia di essere aderenti alla rete FISH sia di essere associati all'Associazione.
- 4) La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come ente associato è comunicata con motivazione all'ente interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
- 5) Entro trenta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come aderente, l'ente interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Comitato dei Garanti, eletto dal Congresso degli enti aderenti.
- 6) Entro i successivi quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione, l'ente deve:
 - versare la quota di iscrizione annuale, precedentemente deliberata dal Congresso; la mancanza della decisione congressuale per l'anno di riferimento implica che l'ammontare della quota rimane quella dell'anno precedente.
 - se associa altri Enti, fornire l'elenco dei propri enti ade-

renti, con le rispettive sedi legali ed il numero degli associati e dei volontari ai medesimi. I suddetti dati riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente vanno aggiornati, di anno in anno, o in caso di variazioni vanno comunicati con la massima tempestività.

- 7) L'elenco delle organizzazioni aderenti, con il loro recapito, deve essere messo a disposizione di ciascuna organizzazione aderente e della autorità tutorie rispettando la normativa sulla privacy e sui consensi accordati.

Articolo 8 – Rappresentanza esterna

- 1) Il rappresentante legale dell'Associazione è il Presidente Regionale.
- 2) La rappresentanza all'interno di organismi pubblici, commissioni, comitati, tavoli di lavoro e/o di concertazione, previste dalle istituzioni ad ogni livello in materia di disabilità, è dell'Associazione che può demandarli a propri rappresentanti.
- 3) E' altresì facoltà della Giunta Regionale conferire formale atto deliberativo che ne fissi limiti e modalità, poteri di rappresentanza per determinati atti o categorie di atti, a membri della stessa Giunta Regionale, a componenti del Consiglio Regionale, nonché a propri preposti o incaricati.
- 4) La Giunta Regionale può delegare un proprio rappresentante per il coordinamento tra gli enti aderenti all'Associazione di un dato territorio, con attività di rappresentanza locale per il territorio di riferimento, secondo i limiti ed i poteri espressamente individuati.

Articolo 9 – Voto

- 1) In qualsiasi votazione non è consentito il voto plurimo. Non sono ammesse deleghe, ad eccezione di quanto disposto per il Congresso nei commi successivi
- 2) Hanno diritto di voto al Congresso solo i rappresentanti legali di ciascun ente associato, o in sua vece, un suo delegato individuato tra gli iscritti alla propria organizzazione di provenienza. In ogni caso un ente può farsi rappresentare in Congresso da altro ente associato. Ciascun delegato può rappresentare sino ad un massimo di un ente associato.
- 3) Qualora una persona sia legale rappresentante di più organizzazioni aderenti, essa non può esercitare il voto per più di un'organizzazione, dovendo delegare ad altra persona individuata come nel comma precedente, l'esercizio del voto degli altri enti aderenti di cui è rappresentante legale.
- 4) Qualora il Presidente Regionale della Fish sia anche rappresentante legale di un ente aderente, questo delega un'altra persona tra gli iscritti alla propria organizzazione di provenienza.

- 5) Hanno diritto di voto al Congresso solo i rappresentanti ed i delegati degli enti aderenti che siano in regola con le quote associative dell'anno corrente e degli anni precedenti.

Articolo 10 – Organi

Organi dell'Associazione sono:

- a) il Congresso;
- b) il Consiglio Regionale;
- c) la Giunta Regionale;
- d) il Presidente Regionale;
- e) il Vice Presidente Vicario;
- f) il Revisore Unico, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,
- g) il Comitato dei Garanti.

Tutti gli incarichi ricoperti in seno all'Associazione, a qualunque livello territoriale, sono volontari e gratuiti e hanno, salvo anticipata cessazione dalla carica, durata quadriennale.

Articolo 11 – Congresso

- 1) Il Congresso è il massimo organo deliberativo. Il Congresso è disciplinato da apposite norme congressuali.
- 2) Al Congresso hanno diritto di voto tutti gli enti aderenti, che lo esercitano attraverso i loro legali rappresentanti o i loro delegati. Al Congresso in sessione ordinaria spettano i seguenti compiti:
 - a) approvare il bilancio di esercizio, unitamente alla relazione di missione e dell'attività svolta, predisposto dalla Giunta Regionale ed acquisito il parere del Revisore Unico, se d'obbligo;
 - b) deliberare, su proposta della Giunta Regionale, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la copertura di eventuali disavanzi;
 - c) approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dalla Giunta Regionale acquisito il parere del Revisore Unico, se d'obbligo;
 - d) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
 - e) deliberare sul numero dei componenti della Giunta Regionale;
 - f) eleggere e revocare i membri della Giunta Regionale e del Comitato dei Garanti;
 - g) nominare e revocare il Revisore Unico;
 - h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;
 - i) deliberare l'entità della quota associativa e del contribu-

- to obbligatorio per un anno o per più anni;
- j) deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti per il suo funzionamento;
 - k) deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere.
- 3) Al Congresso in sessione straordinaria spettano i seguenti compiti:
- a) approvare le modifiche statutarie
 - b) deliberare la scissione, la trasformazione e la fusione dell'Associazione, nonché lo scioglimento con la nomina di uno o più liquidatori con la devoluzione del patrimonio residuo
- 4) Le riunioni del Congresso in sessione ordinaria sono valide, in prima convocazione, con la presenza, attraverso i loro rappresentanti legali o loro delegati, di almeno il 50% + 1 complessivo degli enti aderenti ed, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti.
- 5) Le deliberazioni assunte in sessione ordinaria sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti aventi diritto di voto.
- 6) Le riunioni del Congresso in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide, in prima convocazione, se vi partecipano, attraverso i propri rappresentanti legali o loro delegati, almeno il 66% + 1 degli enti aderenti ed in seconda convocazione almeno il 50%+1 degli enti aderenti.
- 7) Le deliberazioni assunte in sessione straordinaria per le modifiche statutarie sono valide se hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei delegati presenti aventi diritto.
- 8) Per deliberare nel Congresso in sessione straordinaria lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la partecipazione e il voto favorevole, attraverso i propri rappresentanti legali o loro delegati, di almeno i tre quarti degli enti aderenti.
- 9) In caso di elezione di persone, si procede con voto segreto. Con unanime decisione, il Congresso può procedere ad eleggere i componenti degli organi associativi per acclamazione.
- 10) Il Congresso ordinario è convocato almeno una volta all'anno, anche attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica con avviso di ricevuta o posta elettronica certificata, dal Presidente con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso e si effettua entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
- 11) Il Congresso si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria su

iniziativa del Presidente, della Giunta o su iniziativa di almeno un decimo degli enti aderenti

12) E' possibile tenere le riunioni del Congresso, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Ulteriori norme organizzative sono previste nel regolamento applicativo.

Articolo 12 – Parità di voti

- 1) Qualora gli eletti alle cariche sociali nel Congresso risultino di numero superiore a quello statutario con gli ultimi eletti a parità di voto, il Congresso procede ad una immediata elezione tra gli ultimi eletti a parità di voto.
- 2) Qualora, in caso di dimissioni di membri della Giunta Regionale, i primi dei non eletti risultino votati a parità di voti, si preferirà tra di essi quello appartenente all'ente che sia aderente da più tempo.

Articolo 13 – Consiglio Regionale

- 1) Il Consiglio Regionale è composto di diritto dai Presidenti e/o Legali Rappresentanti, o loro delegati, dei soli enti aderenti di tipo regionale tra quelli di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 comma 3.
- 2) Gli aderenti benemeriti di cui all'articolo 6 commi 6 partecipano alle riunioni del Consiglio Regionale con diritto di intervento.
- 3) Su espresso invito del Presidente regionale, possono inoltre partecipare alle riunioni con diritto di intervento quelle persone fisiche che abbiano contribuito in modo significativo alla causa dell'Associazione ovvero alla realizzazione delle relative finalità istituzionali.
- 4) Su espresso invito del Presidente Regionale possono inoltre partecipare con diritto di intervento operatori e tecnici che il Consiglio Regionale reputa utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con ciò intendendo coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi statuari e delle attività con particolare riferimento ai collaboratori delle organizzazioni aderenti.

- 5) Il Consiglio Regionale è convocato e presieduto dal Presidente Regionale
- 6) Il Presidente convoca il Consiglio con apposito avviso e relativo ordine del giorno da inviarsi per lettera raccomandata con avviso di ritorno o altro idoneo mezzo legalmente valido a confermarne l'avvenuta ricezione almeno 10 giorni prima della riunione. Il Consiglio è convocato almeno tre volte durante l'anno, o comunque, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o su iniziativa di almeno un terzo dei suoi componenti o su iniziativa del Tesoriere o del Revisore Unico in ragione della loro attività. Le sedute del Consiglio sono valide in prima convocazione se è presente la maggioranza dei componenti, in seconda convocazione, da fissare almeno un giorno dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.
- 7) Il Consiglio Regionale delibera a maggioranza semplice e procede a:
 - definire le linee politico – associative d'indirizzo e le proposte di attuazione degli scopi sociali secondo le indicazioni del Congresso, partendo dalla redazione, entro 3 mesi dal suo insediamento, di un documento programmatico in cui vengono tracciate le direzioni dell'impegno futuro in ambito regionale dell'Associazione;
 - approvare il Codice di Qualità ed Autocontrollo, proposto dalla Giunta Esecutiva;
 - deliberare la costituzione di gruppi di lavoro o osservatori coordinati da un membro di Giunta espressamente delegato sul tema;
 - esaminare ed approvare le relazioni dei lavori svolti dal Presidente e dalle Commissioni nonché i piani di organizzazione e di attività da essi elaborati
- 8) E' possibile tenere le riunioni del Consiglio Regionale, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Ulteriori norme organizzative sono previste nel regolamento applicativo

Articolo 14 – Giunta Regionale

- 1) La Giunta Regionale è composta da 3 a 7 membri, comunque sempre in numero dispari eletti dal Congresso, che ne fissa rispettivamente il numero prima di procedere alle operazioni di voto. Nel corso della seduta di insediamento la Giunta Regionale procede al proprio interno alla elezione dei Vice Presidenti in numero massimo di 2, di cui uno con funzioni vicarie del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
- 2) La Giunta provvede a tutti quegli atti di ordinaria amministrazione che non siano per Legge o per Statuto espressamente riservati al Congresso o al Consiglio Regionale.
- 3) La Giunta Regionale:
 - a) redige uno o più Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, da sottoporre per l'approvazione definitiva al Congresso;
 - b) predispone il codice etico e gli eventuali aggiornamenti dello stesso alla cui approvazione provvede il Congresso;
 - c) predispone il progetto di bilancio di esercizio; unitamente alla relazione di missione e dell'attività svolta
 - d) predispone il bilancio preventivo, nonché il programma di attività;
 - e) delibera tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - f) esercita i poteri di nomina che gli siano attribuiti da Statuti o Atti Costitutivi di altri Enti.
 - g) approva il bilancio sociale e redige la valutazione di impatto sociale, ove dovuti;
 - h) delibera, su proposta del Comitato dei Garanti, l'espulsione dell'Ente dall'Associazione.
- 4) La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente Regionale, che invita, se nominato, il Revisore unico.
- 5) La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso, inviato per lettera raccomandata con avviso di ritorno o altro idoneo mezzo legalmente valido a confermarne l'avvenuta ricezione almeno 5 giorni prima della riunione.
- 6) Possono essere invitati alle riunioni di Giunta ove vi siano da trattare specifiche materie di loro competenza o ne facciano espressa e motivata richiesta al Presidente, nonché esperti, operatori e tecnici che la Giunta Regionale reputa utili alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, con ciò intendendo coloro che contribuiscono alla realizzazione degli scopi statutari e delle attività con particolare riferimento ai collaboratori delle organizzazioni aderenti.

- 7) La prima riunione dopo il Congresso Ordinario è convocata dal Presidente dell'Associazione appena eletto, entro 15 giorni dalle elezioni. Il Presidente uscente provvede a predisporre per tale occasione, tutti gli atti utili al formale passaggio di consegne.
- 8) Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.
- 9) E' possibile tenere le riunioni della Giunta Regionale, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
 - che siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
 - che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione.

Ulteriori norme organizzative sono previste nel regolamento applicativo

Articolo 15 – Presidente dell'Associazione

- 1) il Presidente:
 - a) la rappresentanza politica e legale dell'Associazione.
 - b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Congresso, dal Consiglio Regionale, dalla Giunta Regionale.
 - c) compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione e, in caso di urgenza, quelli straordinari, che deve poi sottoporre alla ratifica della Giunta Regionale nella prima seduta utile.
- 2) In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente Vicario, eletto dalla Giunta Regionale nella sua prima riunione.

Articolo 16 – Tesoriere

- 1) Il Tesoriere:
 - a) cura l'attività finanziaria dell'Associazione.
 - b) deve presentare alla Giunta Regionale il bilancio di previsione in tempo utile, affinché possa essere presentato dalla Giunta Regionale, una volta acquisito il parere del Revisore Unico se d'obbligo, al Congresso che deve approvarlo entro il 31 dicembre di ogni anno;
 - c) deve presentare, il bilancio di esercizio in tempo utile, affinché la Giunta Regionale, acquisito il parere del Re-

visore Unico se d'obbligo, possa presentarlo redatto, nei modi e nei tempi stabiliti dalla normativa in vigore, in modo chiaro, analitico e documentato. al Congresso per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio,

- d) deve avere cura e vigilare affinché ogni spesa non prevista nel bilancio preventivo venga sottoposta, per relativa delibera autorizzativa, alla Giunta Regionale.

Articolo 17 – Segretario

Il segretario cura la tenuta dei verbali, del libro soci, del protocollo di posta in entrata ed uscita.

Articolo 18 – Revisore Unico

Il Revisore Unico è organo monocratico di controllo interno dell'Associazione, da nominare in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,

Il Revisore deve avere i requisiti previsti all'articolo 2397, comma 2, e 2399 codice civile ed essere iscritto all'albo dei revisori legali dei conti.

Il Revisore Unico ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Revisore Unico accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Dlgs 117/2017. A tali fini il Revisore deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Il Revisore Unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili.

Il Revisore Unico può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

Il Revisore Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al verificarsi del superamento delle soglie previste dall'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Revisore Unico procede anche alla revisione legale dei conti.

Articolo 19 – Comitato dei Garanti

- 1) Il Comitato dei Garanti, composto da tre membri, è eletto ogni quattro anni, in coincidenza con l'elezione del Consiglio Regionale, dal Congresso Ordinario.
- 2) Si compone di tre persone fisiche che abbiano rivestito cariche sociali in precedenti esercizi, in possesso di requisiti di specchiata onorabilità e di riconosciuto prestigio all'interno del corpo associativo. Nel caso in cui il candidato alla carica di Garante rivesta altre cariche sociali, al momento dell'elezione è tenuto ad optare per l'una o per l'altra carica, essendo la posizione di Garante incompatibile con ogni altra carica associativa Regionale o territoriale all'interno dell'Associazione.
- 3) Il Comitato dei Garanti:
 - a) nomina al proprio interno un Presidente;
 - b) svolge funzioni di composizione in via amichevole nelle controversie insorte tra organi associativi ovvero tra enti aderenti ed organi associativi, o ancora tra enti aderenti, su materie comunque afferenti la vita dell'Associazione;
 - c) vigila e verifica la correttezza e adeguatezza dei comportamenti dei soci e dei soggetti che rivestano cariche associative rispetto alle norme di legge, allo Statuto, ai regolamenti applicativi della Giunta Regionale, al Codice Etico di FISH Nazionale;
 - d) è preposto alla predisposizione ed attuazione dei regolamenti per l'accesso alle cariche sociali regionali e per i requisiti e condizioni di mantenimento della carica e alla verifica dei requisiti di accesso alle cariche sociali disponendo in merito alla ammissione o non ammissione delle candidature in applicazione dei regolamenti elettivi;
 - e) provvede all'assunzione di provvedimenti sospensivi urgenti rispetto a quanti rivestano cariche sociali che risultino aver subito condanne, anche non definitive, ovvero vengano a trovarsi in una situazione di manifesto conflitto di interessi con l'Associazione, ed alla conseguente formulazione di parere al Consiglio Regionale cui compete l'assunzione dei provvedimenti di decadenza dalla carica con il parere obbligatorio ma non vincolante del Comitato;
 - f) provvede, nei casi di operato in contrasto con i fini associativi, denigrazione del nome della Federazione, condotta dell'Ente da cui sia derivato un grave pregiudizio agli interessi istituzionali, alla formulazione di propo-

sta di espulsione dell'Ente aderente alla Giunta, previo ampio contraddittorio e garantendo il diritto di difesa dell'Ente, formulando parere obbligatorio ma non vincolante;

- g) esprime pareri al Congresso, al Consiglio Regionale e alla Giunta Regionale su tutte le questioni che gli vengano sottoposte.
- h) decide sui casi di rigetto di ammissione ad Ente aderente da parte della Giunta Regionale.

Articolo 20 – Sostituzione e subentri

- 1) Ciascuna organizzazione aderente all'atto della propria iscrizione deve comunicare per scritto il nominativo di chi la rappresenta, il rappresentante rimane tale in seno al Consiglio Regionale sino alla sua sostituzione, effettuata per iscritto.
- 2) Entro 7 giorni dall'inizio del Congresso, ciascuna organizzazione deve comunicare il nominativo dei propri delegati, salvo sopravvenuti impedimenti; tale delega è valida solo per la durata del Congresso.
- 3) In caso di cessazione dall'incarico di membro di un organo collegiale elettivo o dell'impossibilità di eseguirlo, subentra il primo dei non eletti.

Art. 21 – Gruppi di lavoro e osservatori

A livello Regionale l'Associazione, ferme le prerogative e funzioni spettanti agli organi sociali, struttura i propri lavori attraverso:

- a) Osservatori e gruppi di lavoro permanenti sui seguenti temi: a) revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione e modello di intervento del sistema sociosanitario, b) lavoro e occupazione, c) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società, d) promozione e attuazione dei principi di accessibilità e mobilità, e) processi formativi ed inclusione scolastica, f) salute, diritto alla vita, abilitazione e riabilitazione, g) affari esteri ed internazionali, h) attuazione della Convenzione con la Regione, nonché mediante altri osservatori permanenti vertenti su ogni altro tema sia individuato dal Consiglio Regionale;
- b) Osservatori, gruppi di lavoro, commissioni o comitati comunque denominati istituiti di volta in volta dal Consiglio Regionale.

Mandato, compiti, modalità di raccordo, relazione ed integrazione degli organismi di cui alle lettere a) e b) con gli organi sociali vengono definiti dal Consiglio Regionale cui compete in via esclusiva la relativa regolamentazione, il potere di nomina del Coordinatore,

nonché l'attribuzione degli eventuali poteri di rappresentanza esterna. I suddetti organismi, il cui funzionamento interno, risponde a meccanismi di tipo non deliberativo ma orientati alla costruzione partecipata e dialettica del consenso, non hanno autonoma soggettività costituendo una modalità operativa dell'Associazione.

A tal fine l'Associazione promuove la partecipazione di esperti e stakeholder anche esterni.

Articolo 22 – Scioglimento

- 1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Congresso con voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti. In tal caso, il Congresso deve deliberare la destinazione del patrimonio residuo.
- 2) La liquidazione avviene sotto la responsabilità singola e congiunta del Presidente dell'Associazione e del Tesoriere, secondo le indicazioni date dal congresso e sentito l'Ufficio di cui all'art. 45 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il patrimonio residuo deve essere totalmente devoluto a Fish Nazionale o ad uno o più degli enti del terzo settore facenti parte della rete Fish.
- 3) Le organizzazioni aderenti che non rinnovano o rescindono il patto federativo, nulla possono pretendere sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 23– Simbolo

- 1) Simbolo della l'Associazione è quello approvato dalla Giunta Nazionale ed allegato al presente statuto con la denominazione "FISH Emilia-Romagna", così come il logo fish.
- 2) La gestione del simbolo è affidata alla Giunta Nazionale.

Articolo 24 - Regolamento generale

Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto.

Lo stesso è adottato dal Congresso su proposta della Giunta.

Articolo 25 – Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle norme del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore – CTS), alle norme del codice civile e alle leggi vigenti rispetto alla specifica forma giuridica assunta dall'Associazione.

Articolo 26 – Entrata in vigore dello statuto e norme transitorie

- 1) Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione dell'Associazione nel registro unico del terzo settore.
- 2) Fino all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, i riferimenti alla rete associativa di Federazione per il superamento dell'Handicap Nazionale vanno considerati vigenti rispetto all'attuale "unitaria struttura associativa" ed i riferi-

menti all'“Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” sono da intendersi all' “organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.

Firmato: Giuliana Gaspari

Firmato: Cristina Scozzoli Notaio